

CAMERA DEI DEPUTATI N. 275

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

E DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara

Seduta del 16 ottobre 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, nel disciplinare la composizione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, prevedono fra l'altro, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori.

In base alle predette norme il Comitato, per quanto concerne sempre i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, risulta organizzato sul principio della pariteticità delle rappresentanze, oggi non più rispondente ai nuovi orientamenti della previdenza e, d'altra parte, non conforme ai criteri seguiti ormai da tempo nel disciplinare la composizione di altri organi similari.

Va tenuto inoltre in considerazione che col moltiplicarsi delle organizzazioni sindacali riuscirebbe, allo stato, impossibile assicurare ad ognuna una rappresentanza in seno al comitato in questione.

D'altro canto la necessità di procedere ad una revisione dell'attuale composizione del

Comitato appare evidente ove si consideri che a farne parte sono chiamati, quali membri di diritto, il direttore generale della marina mercantile (oggi Ministero) ed il direttore generale della previdenza sociale e delle assicurazioni private (oggi Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Riassumendo, l'attuale struttura dello stato democratico e la mutata situazione sindacale, dovuta come anzidetto al moltiplicarsi delle organizzazioni di categoria, rendono indispensabile la revisione della composizione del Comitato.

A ciò provvede il presente disegno di legge con il quale è anzitutto precisata l'esatta denominazione dei membri di diritto, non più corrispondenti alla mutata organizzazione dello Stato, ed in secondo luogo sono modificate le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori adeguandole, per quanto riguarda il rapporto tra il numero delle rappresentanze medesime, ai criteri proporzionali ormai da tempo prevalsi in dottrina.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, tre per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

ART. 2.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.